

Avv. Anna Buttafoco
Avv Giovanni Fiaccavento
Via Cola di Rienzo n 149, Roma (RM) 00192
giovannifiaccavento@ordineavvocatiroma.org
avv.buttafoco@legalmail.it

**ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI IN OTTEMPERANZA AL DECRETO N.
01223/2025, PUBBLICATO IN DATA 4 MARZO 2025, RESO DAL TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO SEDE DI ROMA SEZIONE IV[^] TER NEL
RICORSO RG. N. 8713/2024**

Spett.le **COMMISSIONE
INTERMINISTERIALE RIPAM**
ripam@pec.governo.it
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

Spett.le **FORMEZ PA**
protocollo@pec.formez.it
concorsi@pec.formez.it
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

I sottoscritti avv. Giovanni Fiaccavento, c.f. FCCGNN92P19I754Q – giovannifiaccavento@ordineavvocatiroma.org, e avv. Anna Buttafoco, c.f. BTTNNA65T44H501D – avv.buttafoco@legalmail.it, del Foro di Roma, con studio professionale in Via Cola Di Rienzo n.149, nella qualità di procuratori della dott.sa Celeste Stefania, nel ricorso RG. n. 8713/2024, pendente innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sede di Roma Sezione IV[^] TER, in virtù di espressa autorizzazione di cui al Decreto n. 01223/2025 pubblicato in data 4 marzo 2025

CHIEDONO

La pubblicazione del presente avviso sui siti istituzionali delle intestate Amministrazioni, contenente le prescritte indicazioni di seguito riportate:

A) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale pende il giudizio è il **TAR per il Lazio**, sede di Roma, sez. Quarta Ter, ed il numero di registro generale del ricorso è **8713/2024**.

B) la ricorrente **Stefania Celeste**, ha proposto ricorso nei confronti di:

- FORMEZ PA – Amministrazione resistente
- COMMISSIONE INTERMINISTERIALE RIPAM – Amministrazione resistente
- MINISTERO DELLA CULTURA – Amministrazione resistente
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Amministrazione resistente
- DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA – Amministrazione resistente
- FEDERICO MARIA TRASTULLI APPOLLONI FIGLIOLA – Controinteressato
- BIANCAMARIA HERMANIN DE REICHENFELD – Controinteressata

- CATERINA BAY – Controinteressato

C) con il ricorso è stata formulata domanda di annullamento e/o riforma di:

1. della graduatoria pubblicata in data 30 maggio 2024 all'esito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dalla Commissione RIPAM per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 518 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'area III, nei ruoli del Ministero della cultura ad eccezione della Provincia di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 8 novembre 2022, per il profilo di Funzionario Storico dell'Arte nella parte in cui non ha incluso la dott.ssa Celeste Stefania nell'elenco dei candidati vincitori o dei candidati idonei;
2. tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali alla graduatoria di cui al punto che precede, ivi incluso il provvedimento di nomina della commissione esaminatrice per il profilo di Funzionario Storico dell'Arte nella parte in cui sono stati nominati commissari privi dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
3. della graduatoria pubblicata in data 6 agosto 2024 all'esito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dalla Commissione RIPAM per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 518 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'area III, nei ruoli del Ministero della cultura ad eccezione della Provincia di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 8 novembre 2022, per il profilo di Funzionario Storico dell'Arte nella parte in cui non ha incluso la dott.ssa Celeste Stefania nell'elenco dei candidati idonei;
4. ogni altro atto, anche non conosciuto, presupposto, connesso e/o consequenziale alla graduatoria di cui al punto che precede, comunque lesivo dei diritti ed interessi della ricorrente

D) con il medesimo ricorso è stata formulata domanda:

5. per l'annullamento ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. del diniego del Ministero della Cultura, di Formez PA e del Dipartimento della Funzione Pubblica formatosi tacitamente sull'istanza di accesso formulata dalla ricorrente in data 05.06.2024, di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, istruttori e consequenziali, ancorché non conosciuti;
6. nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, mediante visione ed estrazione di copia, alla documentazione richiesta con l'istanza del 05.06.2024 e per la conseguente condanna del Ministero della Cultura, di Formez PA e del Dipartimento della Funzione Pubblica all'esibizione ed alla consegna della documentazione richiesta dalla odierna ricorrente.

E) i motivi di impugnazione possono essere sintetizzati come segue:

- Violazione di legge - violazione dei principi di buon andamento e imparzialità (artt. 3, 4 e 97 della costituzione - art. 35 d.lgs. n. 165/2001 – art. 9 d.p.r. n. 487/1994)
Eccesso di potere illogicità manifesta, irragionevolezza e sviamento dell'interesse pubblico

Il ricorso evidenzia che il comportamento tenuto dall'Amministrazione nella scelta della commissione esaminatrice per il profilo Storico dell'Arte risulta essere stato adottato, non solo in aperta violazione delle indicate norme di legge, ma anche dei principi di buon andamento ed imparzialità giacché ha determinato l'affidamento del delicato compito di selezione e

valutazione dei migliori candidati all'assunzione nella PA per uno specifico profilo tecnico ad un *parterre* di soggetti privo della idonea competenza. Come risulta evidente dai *curricula* e dalle notizie reperite, i membri della commissione esaminatrice, seppur in possesso di rispettosissimi *curricula* non hanno né è ipotizzabile che possano avere una competenza tecnica specifica nelle materie del concorso relativo alla selezione di funzionari storici dell'arte. Trattasi infatti per lo più di soggetti con formazione in architettura e, comunque, con pratica professionale molto distante sia da quella degli storici dell'arte che da quella dei demotnoantropologi.

- Violazione di legge (Artt. 7, comma 5 e 11, comma 5 D.P.R. n. 487/1994)
Violazione del bando di concorso “*lex specialis*” (art. 10)

Il ricorso lamenta la mancata pubblicazione della graduatoria completa, inclusi i nominativi dei candidati idonei che determina una evidente violazione di legge. Le Amministrazioni, infatti, non hanno reso conoscibile la formulazione completa della graduatoria e, pertanto, hanno privato la ricorrente della possibilità di conoscere il proprio posizionamento e le conseguenti possibilità di assunzione. Con ciò sono state violate le disposizioni innanzi richiamate ed anche tutti i principi generali *ex l. n. 241/1990* e *d.lgs. n. 165/2001* in ordine agli obblighi di trasparenza e pubblicità, funzionali non solo agli interessi individuali dei candidati ma anche al rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità. La pubblicazione «*solo in occasione di eventuali scorrimenti*» per come dichiarata dalle amministrazioni risulta all'evidenza non funzionale al buon andamento della PA per non dire, tutto all'opposto, che risulta prestarsi a distorsioni e modifiche della stessa per ragioni ed interessi di natura privata.

- Violazione del bando di concorso “*lex specialis*” (art. 7)
Violazione del principio di buon andamento (artt. 3,4 e 97 Cost)

Con il ricorso si lamenta che la prova orale del concorso in questione risulti essersi svolta in violazione delle previsioni del bando e dei principi di buon andamento, in quanto la commissione ha inteso “verificare” le conoscenze della lingua inglese solo attraverso la somministrazione di un testo in lingua da tradurre in italiano. Risulta evidente la violazione della norma del bando di concorso atteso che la *lex specialis* della procedura selettiva richiedeva espressamente che in sede di prova orale la competenza linguistica dei candidati venisse accertata attraverso una conversazione in lingua inglese volta a comprovare una capacità di comprensione ed espressione di livello almeno A2 del quadro comune europeo. Essendosi limitata la prova alla mera somministrazione ai candidati di un testo in lingua inglese da tradurre, la commissione ha livellato al ribasso l'accertamento delle competenze.

- Violazione di legge (Artt. 12 e 15 D.P.R. n. 487/1994 – Art. 35 D.Lgs. n. 165/2001)
Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità (artt. 3,4 e 97 Cost)
Eccesso di potere per illogicità manifesta, irragionevolezza e carenza di motivazione

Con il ricorso si lamenta la mancata realizzazione di un processo verbale nel corso dell'espletamento della prova orale della ricorrente; circostanza che rappresenta un grave *vulnus* nella procedura selettiva di cui trattasi. Tale operazione – riferita anche all'esame di

ciascun lavoro – risulta centrale nelle procedure di selezione che prevedano l’espletamento di una prova orale, dal momento che stabilisce a carico della commissione esaminatrice il preciso onere di riportare per iscritto non solo l’esatto svolgimento della prova ma anche le modalità e le ragioni del giudizio finale espresso. Inoltre, le modalità adottate dalla commissione in sede di prova orale non garantiscono neppure la trasparenza, la *par condicio* ed il legittimo affidamento dei candidati nella somministrazione dei quesiti.

- F)** la presente pubblicazione è rivolta nei confronti dei candidati inseriti nella graduatoria finale relativa al Concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dalla Commissione RIPAM per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 518 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'area III, nei ruoli del Ministero della cultura ad eccezione della Provincia di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 8 novembre 2022, per il profilo di Funzionario Storico dell’Arte.
- G)** lo svolgimento del giudizio di cui al ricorso recante RG. n. 8713/2024, pendente innanzi al TAR per il Lazio, sede di Roma, sez. Quarta Ter, può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.
- H)** con Decreto n. 1223/2025, pubblicato in data 4 marzo 2025, il TAR per il Lazio, sede di Roma, sez. Quarta Ter, nel ricorso RG n. 8713/2024 ha disposto l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami mediante pubblicazione di un avviso sui siti web istituzionali della Commissione Interministeriale Ripam e del Formez Pa.
- I)** il testo integrale del ricorso promosso da Celeste Stefania è il seguente:

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

RICORSO

CON ISTANZA EX ART. 116, COMMA 2, C.P.A.

Nell’interesse di Celeste STEFANIA, (c.f. ██████████), nata il ██████████ a ██████████ (██████████) e residente in ██████████ (██████) alla via ██████████, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall’avv. Anna Buttafoco (c.f. BTTNNA65T44H501D – avv.buttafoco@legalmail.it – fax 06.86675437) e dall’Avv. Giovanni Fiaccavento (c.f. FCCGNN92P19I754Q – giovannifiaccavento@ordineavvocatiroma.org - fax 06.86675437) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma alla Via Cola di Rienzo, 149 ed in indirizzo telematico giovannifiaccavento@ordineavvocatiroma.org in virtù di delega in calce al presente atto

CONTRO

COMMISSIONE RIPAM, in persona del legale rappresentante pro tempore;

Nonché

MINISTERO DELLA CULTURA, C.F. 97904380587, in persona del Ministro pro-tempore, con sede in Roma, Via del Collegio Romano, 27 (udcm@pec.cultura.gov.it);

nonché

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, C.F. 80188230587, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Piazza Colonna, 370 (usg@mailbox.governo.it)

nonché

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, con sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 116
(protocollo_dfp@mailbox.governo.it);

nonché

FORMEZ PA, C.F. 80048080636, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Viale Marx 15, (protocollo@pec.formez.it)

nonché al controinteressato

FEDERICO MARIA TRASTULLI APPOLLONI FIGLIOLA, (CF. [REDACTED])
nato a [REDACTED] il [REDACTED] ed ivi residente alla [REDACTED].

*

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

della graduatoria pubblicata in data 30 maggio 2024 all'esito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dalla Commissione RIPAM per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 518 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'area III, nei ruoli del Ministero della cultura ad eccezione della Provincia di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 8 novembre 2022, **per il profilo di Funzionario Storico dell'Arte (doc. 01)** nella parte in cui non ha incluso la dott.ssa Celeste Stefania nell'elenco dei candidati vincitori o dei candidati idonei, nonché tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi incluso il provvedimento di nomina della commissione esaminatrice per il profilo di Funzionario Storico dell'Arte nella parte in cui sono stati nominati commissari privi dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (all. **doc. 02**);

E PER L'ANNULLAMENTO AI SENSI DELL'ART. 116, COMMA 2, C.P.A.

- del diniego del Ministero della Cultura, di Formez PA e del Dipartimento della Funzione Pubblica formatosi tacitamente sull'istanza di accesso formulata dalla ricorrente in data 05.06.2024 (all. **doc. 03**);
- di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, istruttori e consequenziali, ancorché non conosciuti;

nonché per l'ACCERTAMENTO

del diritto della ricorrente ad accedere, mediante visione ed estrazione di copia, alla documentazione richiesta con l'istanza del 05.06.2024

e per la conseguente CONDANNA

del Ministero della Cultura, di Formez PA e del Dipartimento della Funzione Pubblica all'esibizione ed alla consegna della documentazione richiesta dalla odierna ricorrente.

**

PREMESSO CHE

1. con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 8 novembre 2022 è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 518 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'area III, nei ruoli del Ministero della cultura ad eccezione della Provincia di Bolzano (all. **doc. 04**);
2. Tra i profili professionali messi a concorso è presente anche quello di Funzionario Storico dell'Arte, codice 05, per nr. 35 posti;
3. Con delibera n. 5 del 18 aprile 2023, il Ministero della Cultura ha provveduto alla nomina delle commissioni esaminatrici per il concorso di cui trattasi (all. **doc. 02**).

4. *Nello specifico, è stata nominata un'unica commissione esaminatrice per il profilo funzionario architetto (Codice 04), funzionario storico dell'arte (Codice 05) e funzionario demotnoantropologo (Codice 08).*
5. *La commissione nominata è costituita dai seguenti membri:
Presidente: Calosso Luciano
Componenti: Mercurio Francesco e Bianco Alessia
Componente per la valutazione della conoscenza della lingua inglese: Manzo Antonella
Componente per la valutazione della conoscenza della informatica: Cammelli Carlo
Segretario: Barone Lucio
Componente supplente: Soria Giovanni e Lamacchia Donato
Componente supplente per la valutazione della conoscenza della lingua inglese: Ventura Livio
Componente supplente per la valutazione della conoscenza della informatica: Iarlori Francesco
Segretario supplente: Di Rienzo Rosalia.*
6. *Secondo i dati desunti dai curricula dei membri di commissione, reperiti in rete, giacché non forniti dalle Amministrazioni all'atto delle nomina, il presidente della commissione Luciano Calosso risulta essere un architetto, scenografo e costumista, docente di scenotecnica e illuminotecnica (all. **doc. 05**); il commissario Francesco Mercurio risulta essere un dirigente bibliotecario, laureato in filosofia (all. **doc 06**); la commissaria Alessia Bianco risulta essere una conservatrice di beni architettonici e ambientali (all. **doc. 07**); la commissaria Antonella Manzo, risulta essere un funzionario architetto; il commissario Carlo Cammelli, laureato in matematica ed oggi consulente in ambito IT (all. **doc. 08**); il commissario Soria Giovanni risulta essere un ingegnere dirigente pubblico (all. **doc. 09**); il commissario Lamacchia Donato risulta essere un architetto dirigente pubblico presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (all. **doc. 10**).*
7. *Ai sensi dell'art. 3 del Bando di Concorso è stato previsto che per l'espletamento della procedura concorsuale, la Commissione RIPAM, ferme le competenze delle commissioni esaminatrici, si avvalesse anche di Formez PA.*
8. *La procedura concorsuale è stata articolata in:
a) una prova selettiva scritta distinta per i codici concorso, secondo la disciplina dell'art. 6 del Bando;
b) una prova selettiva orale, distinta per i codici concorso, secondo la disciplina dell'art. 7 del Bando, riservata ai candidati che hanno superato la prova scritta di cui alla lettera a);
c) la valutazione dei titoli, distinta per i codici concorso, secondo le modalità previste dall'art. 8 del Bando, solo a seguito dell'espletamento della prova orale con esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei alla prova e sulla base delle dichiarazioni rese dagli stessi nella domanda di partecipazione.*
9. *La commissione esaminatrice nominata per ciascuno dei codici concorso, ai sensi del Bando di Concorso, ha redatto la graduatoria finale di merito **sommando i punteggi conseguiti nella prova scritta, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.***
10. *La prova selettiva scritta, come da previsioni del bando si è svolta mediante l'utilizzo di strumenti informatici ed è consistita in un test di nr. 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti, con un punteggio massimo attribuibile di trenta punti, articolata come segue:
a) una parte composta da venticinque quesiti:
- di cui 10 quesiti comuni a tutti i profili professionali, diretti a verificare le conoscenze e le competenze dei candidati nelle materie giuridiche ed economiche applicate all'ambito del patrimonio culturale e afferenti alle seguenti materie: elementi di diritto pubblico; elementi di*

diritto amministrativo con particolare riferimento alla disciplina del lavoro pubblico, alle responsabilità dei dipendenti pubblici e al procedimento amministrativo; elementi di diritto del patrimonio culturale; elementi di diritto dell'Unione europea; struttura e organizzazione del Ministero della cultura;

- di cui 15 quesiti, distinti per ciascun profilo professionale, volti a verificare le conoscenze rilevanti afferenti alle seguenti materie: storia dell'arte e beni di interesse storico ed artistico; tutela, conservazione e valorizzazione, anche al fine della pubblica fruizione, del patrimonio storico - artistico.

b) una parte composta da 8 quesiti volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale.

c) una parte composta da 7 quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo. I quesiti descriveranno situazioni di lavoro, rispetto alle quali si intende valutare la capacità di giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere, tra alternative predefinite di possibili corsi d'azione, quale ritengano più adeguata.

11. La prova scritta risulta superata se è raggiunto il punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi).
12. Con avviso del 5 maggio 2023 è stato reso noto il calendario delle prove scritte relative a tutti i profili funzionali messi a concorso (all. **doc. 11**).
13. La prova scritta per i partecipanti al concorso del profilo Funzionario Storico dell'Arte è stata fissata al 22 maggio 2023 ore 14:30 presso la Nuova Fiera di Roma.
14. In esito alla prova scritta, la dott.ssa Stefania ha ottenuto un punteggio pari a 20,125, inferiore al punteggio di 21, necessario per l'ammissione alla successiva prova orale (all. **doc 12**).
15. La prova scritta della dott.ssa Stefania è risultata negativa anche a motivo del quesito di cui al n. 24 della prova scritta, ove l'istante ha indicato la risposta ritenuta non corretta dalla commissione, determinando la sottrazione di 0,25 punti al proprio punteggio complessivo.
16. A seguito del ricorso promosso dalla dott.ssa Stefania innanzi a Codesto Ill.mo Tribunale RG n. 10341/2023 definitosi con sentenza nr. 3427/2024 pubblicata il 21 febbraio 2024 e notificata all'Avvocatura Generale dello Stato in data 26 febbraio 2024 la ricorrente è stata ammessa a sostenere la prova orale con correzione del punteggio da 20,125 a 21,125 (all. **doc. 13**).
17. In data 31 ottobre 2023 è stato pubblicato il calendario delle prove orali sul sito web www.rigualificazione.formez.it e la ricorrente è stata convocata per il sostenimento della prova selettiva orale in data 28 novembre 2023 alle ore 9:00, risultando complessivamente la n. 144[^] candidata ammessa all'orale (all. **doc. 14**).
18. Insieme alla ricorrente, come da calendario, sono stati convocati altri 34 candidati per sostenere la prova orale nella medesima giornata del 28 novembre 2023.
19. Secondo le previsioni del bando di concorso, la prova selettiva orale avrebbe dovuto consistere in un colloquio interdisciplinare volto ad accertare la preparazione e la capacità professionale dei candidati nelle materie della prova scritta.
20. Ai sensi dell'art. 7 del Bando di concorso, infatti, «La prova selettiva orale, distinta per codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, consiste in un colloquio interdisciplinare volto ad accertare la preparazione e la capacità professionale dei candidati nelle materie della prova scritta (...) In sede di prova orale si procede altresì all'accertamento: della conoscenza della lingua inglese attraverso una conversazione che accerti il livello di competenze linguistiche

di livello almeno A2 del Quadro Comune europeo di riferimento per le lingue; della conoscenza e dell'uso delle tecnologie informatiche e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché delle competenze digitali.».

21. *Alla prova orale, secondo le previsioni del bando, avrebbe potuto essere attribuito un punteggio massimo di 30 punti e la prova avrebbe dovuto ritenersi superata al raggiungimento del punteggio minimo di 21/30.*
22. *La prova orale del 28 novembre 2023 si è svolta come segue. Dapprima la commissione ha provveduto all'appello in ordine alfabetico dei candidati. Durante la mattinata tutti i candidati presenti hanno sostenuto la prova relativa al quesito professionalizzate sulla storia dell'arte e nel pomeriggio si è svolta la prova di lingua inglese e, al termine, quella relativa all'accertamento delle competenze informatiche, digitali e d'informazione.*
23. *In concreto, il presidente di Commissione ha scelto per ciascun candidato tra quelli presenti davanti a sé tre foglietti contenenti ciascuno tre "quesiti", rispettivamente di storia dell'arte, inglese e informatica.*
24. *La ricorrente ha pescato uno dei tre foglietti preventivamente scelti dal presidente della Commissione.*
25. *In talo modo, alla ricorrente è stato posto un quesito professionalizzante relativo all'arte parietale e vascolare nel periodo ellenistico, a seguire le è stato sottoposto un testo in lingua inglese sulle caratteristiche del Romanico da tradurre in italiano ed infine le è stata sottoposta una domanda di natura tecnica sulle modalità di avvio provvisorio del computer.*
26. *Durante la prova orale, la dott.ssa Stefania ha risposto correttamente a tutte le domande che le sono state poste, ha dimostrato un'ottima conoscenza della lingua inglese ed una sicura padronanza degli strumenti informatici e delle tecnologie dell'informazione e comunicazione.*
27. *Della prova orale non è stato redatto alcun processo verbale durante la stessa né è stato fornita alla dott.ssa Stefania alcuna evidenza dei punteggi conseguiti nelle singole domande, nella prova complessiva e nella fase di valutazione dei titoli.*
28. *In data 30 maggio 2024 è stata pubblicata la graduatoria conclusiva del concorso oggetto del presente ricorso contenente i soli nominativi dei primi 35 candidati, risultati vincitori della selezione con dichiarazione della presenza di candidati idonei dalla posizione n.36 alla posizione n.467 ma senza alcuna pubblicazione in tal senso, rinviata in occasione di eventuali scorrimenti (all. doc. 01).*
29. *In esito alla pubblicazione della graduatoria, contenente i nominativi e punteggi dei soli vincitori tra i quali non figura la dott.ssa Stefania, quest'ultima con il patrocinio degli scriventi difensori ha formulato istanza di accesso agli atti del concorso ex l. n. 241/1990 per avere contezza della propria posizione in graduatoria e prendere visione dei verbali della commissione.*
30. *Nel dettaglio, con suddetta istanza è stato richiesto, esplicitandone i motivi, l'accesso alla seguente documentazione: - domande di partecipazione di tutti i candidati ammessi alla prova orale; - tutti i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice (di insediamento, di definizione dei contenuti delle prove, di individuazione dei criteri di valutazione, di valutazione delle prove scritte e di quelle orali e di ogni altro verbale che dovesse essere stato redatto dalla Commissione esaminatrice relativamente alla procedura concorsuale); - prove scritte di tutti i candidati ammessi al sostenimento delle prove orali; processo verbale dello svolgimento delle prove orali; processo verbale di valutazione dei titoli; processo verbale della composizione della graduatoria; elenco integrale dei candidati idonei.*

31. *L'istanza è stata trasmessa a mezzo pec in data 5 giugno 2024 a Formez, al Ministero della Cultura ed al Dipartimento della Funzione Pubblica (all. doc. 15, doc. 16, doc. 17, doc. 18 e doc. 19).*
32. *L'istanza di cui al punto che precede non è stata riscontrata dalle Amministrazioni e, pertanto, la ricorrente non ha avuto contezza del proprio posizionamento in graduatoria né dei punteggi conseguiti nella prova orale ed nella valutazione dei titoli né dei criteri di valutazione seguiti dalla Commissione.*

In considerazione di quanto premesso, la ricorrente si trova nella situazione di non conoscere la graduatoria completa del concorso al quale ha partecipato, atteso che le Amministrazioni in epigrafe hanno ritenuto di pubblicare unicamente l'elenco dei nominativi dei vincitori ed il loro posizionamento, dichiarando la presenza anche di candidati idonei, dalla posizione n.36 alla posizione n.467, ma subordinando la pubblicazione dei nominativi solo in occasione di eventuali scorrimenti.

Ad oggi la graduatoria degli idonei non risulta pubblicata, non è mai stato comunicato alla ricorrente l'esito della propria partecipazione al concorso, non le è stato consentito l'accesso agli atti pur regolarmente formulato.

La dott.ssa Stefania, avendo sostenuto la prova orale, rispondendo correttamente a tutte le domande sottoposte ha interesse ad impugnare i provvedimenti indicati in epigrafe per vedere riconosciuto il proprio diritto ad essere inserita nella graduatoria del concorso in posizione utile all'assunzione, tra i vincitori o eventualmente tra gli idonei, avendo contezza della completa graduatoria anche al fine di valutare la legittimità dell'operato delle Amministrazioni nelle procedure di scorrimento.

Inoltre, in ragione della mancata concessa autorizzazione alla visibilità dei documenti della procedura, la ricorrente ha diritto ad avere pieno accesso alla documentazione richiesta con l'istanza di accesso agli atti formalizzata in data 5 giugno 2024.

La ricorrente propone impugnativa per i seguenti

MOTIVI

I) VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ

ARTT. 3, 4 E 97 DELLA COSTITUZIONE

ART. 35 D.LGS. N. 165/2001 – ART. 9 D.P.R. N. 487/1994

ECESSO DI POTERE

ECESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA, IRRAGIONEVOLEZZA E SVIAMENTO DELL'INTERESSE PUBBLICO.

Con delibera n. 5/2023 dell'aprile 2023 il Ministero della Cultura ha provveduto a nominare le commissioni esaminatrici per tutti i profili funzionali messi a concorso.

Per il profilo di funzionario storico dell'arte il Ministero ha provveduto a nominare i seguenti componenti:

Presidente: Calosso Luciano

Componenti: Mercurio Francesco e Bianco Alessia

Componente per la valutazione della conoscenza della lingua inglese: Manzo Antonella

*Componente per la valutazione della conoscenza della informatica: Cammelli Carlo
Segretario: Barone Lucio*

Componente supplente: Soria Giovanni e Lamacchia Donato

Componente supplente per la valutazione della conoscenza della lingua inglese: Ventura Livio

*Componente supplente per la valutazione della conoscenza della informatica: Iarlori Francesco
Segretario supplente: Di Rienzo Rosalia.*

In seguito, con delibera n. 27/2023 del maggio 2023 la dott.ssa Pasqualina Di Nardo è stata nominata componente per la valutazione della conoscenza della lingua inglese in sostituzione della dott.ssa Manzo Antonella e la dott.ssa Valentina Ciavari è stata nominata componente supplente per la valutazione della conoscenza della lingua inglese, in sostituzione del dott. Livio Ventura.

*Ebbene, come rappresentato nelle premesse che precedono, tutti i membri della commissione, seppur in possesso di curricula qualificati non rispondono ai requisiti richiesti a livello normativo, correttamente richiamati dal bando di concorso atteso che **nessuno di loro ha un profilo da storico dell'arte.***

*In proposito, l'art. 35, comma 3, lett. e) del d.lgs. n. 165/2001, in ordine alla composizione delle commissioni di valutazione delle procedure concorsuali stabilisce che le stesse sia formate «esclusivamente con **esperti di provata competenza nelle materie di concorso**, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali».*

*Anche ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 487/1994, regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, viene stabilito che «Le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici sono composte da **tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso**, scelti tra dipendenti di ruolo delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime. Delle predette commissioni possono fare parte come componenti aggiunti anche specialisti in psicologia e risorse umane.».*

Come risulta evidente dai curricula e dalle notizie reperite, i membri della commissione esaminatrice, seppur in possesso di rispettosissimi curricula non hanno né è ipotizzabile che possano avere una competenza tecnica specifica nelle materie del concorso relativo alla selezione di funzionari storici dell'arte. Trattasi infatti per lo più di soggetti con formazione in architettura e, comunque, con pratica professionale molto distante sia da quella degli storici dell'arte che da quella dei demoetnoantropologi.

In ogni caso, vi è un assoluto squilibrio nella composizione della commissione ove non è presente neppure uno storico dell'arte né un demoetnoantropologo. Equilibrata presenza di competenze che, invece, è stata garantita nelle altre commissioni laddove sono stati accorpati archivisti e bibliotecari, archeologo e paleontologo.

La commissione di cui trattasi, peraltro, è stata chiamata ad esaminare candidati di profili non assimilabili per formazione, competenze e professionalità.

E' evidente che la decisione Ministeriale di comporre un'unica commissione di valutazione per il profilo storico dell'arte, per il profilo architetto e per il profilo demoetnoantropologo, tragga origine esclusivamente da decisioni di tipo organizzativo che, però, vanno ad frustrare i principi relativi all'accertamento delle competenze dei candidati.

Ed infatti, risulta del tutto in contrasto con le norme di legge già riportate, applicabili al caso che ci occupa, che gli stessi soggetti in possesso – e qui lo si riconosce – di una competenza tecnica

specifica nel settore dell'architettura possano essere ritenuti idonei anche a ricoprire il ruolo di esaminatori e valutatori per figure professionali diverse, come quella dello storico dell'arte.

Il comportamento tenuto dall'Amministrazione nella scelta della commissione risulta pertanto essere stato adottato, non solo in aperta violazione delle indicate norme di legge, ma anche dei principi di buon andamento ed imparzialità giacché ha determinato l'affidamento del delicato compito di selezione e valutazione dei migliori candidati all'assunzione nella PA per uno specifico profilo tecnico ad un parterre di soggetti privo della idonea competenza.

Si deve rammentare, infatti, che trattasi di una selezione di profili tecnici ai quali è richiesta non solo una formazione specifica ma anche il possesso di titoli professionalizzanti ulteriori. Titoli che, a maggior ragione, devono essere posseduti dalla commissione di valutazione.

A ciò si aggiunga che la decisione di nominare una commissione non professionalmente in possesso di competenze tecniche specifiche per la selezione di funzionari storici dell'arte rappresenta anche una determinazione illogica, irragionevole e che causa uno sviamento dell'interesse pubblico.

Non può non tenersi conto, infatti, che la mancata diretta e consolidata conoscenza delle materie oggetto del concorso ben può aver causato una impossibilità di differenziazione delle valutazioni dei candidati e, ancor più gravemente, una incapacità di individuazione e selezione dei profili più meritevoli di assunzione.

II) VIOLAZIONE DI LEGGE

ARTT. 7, COMMA 5 E 11, COMMA 5 D.P.R. N. 487/1994

VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO – LEX SPECIALIS

ART. 10

*Ai sensi dell'art. 7, comma 5 del D.P.R. n. 487/1994 «**Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati ai sensi del comma 3, con l'indicazione dei punteggi conseguiti** da ciascun candidato che ne riceve immediata comunicazione con le modalità di cui all'articolo 4, comma 6. **L'elenco viene pubblicato contestualmente sul sito dell'amministrazione** che ha bandito il concorso.».*

*Il successivo art. 11, comma 5 prevede che «**Gli esiti delle prove orali sono pubblicati al termine di ogni sessione giornaliera d'esame**. Successivamente all'espletamento delle prove orali, ove previste, la commissione effettua la valutazione dei titoli che si conclude entro trenta giorni dall'ultima sessione delle prove orali. Nei quindici giorni successivi alla conclusione della valutazione dei titoli, la Commissione elabora la **graduatoria finale del concorso e l'amministrazione procedente la pubblica contestualmente**, ad ogni effetto legale, nel Portale e nel proprio sito istituzionale».*

La mancata pubblicazione della graduatoria completa, inclusi i nominativi dei candidati idonei, determina una evidente violazione di legge.

L'Amministrazione, infatti, non ha reso conoscibile la formulazione completa della graduatoria e, pertanto, ha privato – allo stato – la ricorrente della possibilità di conoscere il proprio posizionamento e le conseguenti possibilità di assunzione.

Con ciò sono state violate le disposizioni innanzi richiamate ed anche tutti i principi generali ex l. n. 241/1990 e d.lgs. n. 165/2001 in ordine agli obblighi di trasparenza e pubblicità, funzionali non

solo agli interessi individuali dei candidati ma anche al rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità.

La pubblicazione «solo in occasione di eventuali scorrimenti» per come dichiarata dalle amministrazioni risulta all'evidenza non funzionale al buon andamento della PA per non dire, tutto all'opposto, che risulta prestarsi a distorsioni e modifiche della stessa per ragioni ed interessi di natura privata.

Circostanza quest'ultima ulteriormente aggravata dalla mancata concessione dell'accesso agli atti richiesto dalla ricorrente, la quale non solo non ha potuto avere contezza del proprio posizionamento come dovuto in esito al concorso, ma neppure ha potuto averne conoscenza a seguito di formale istanza.

La mancata pubblicazione integrale della graduatoria risulta in aperta violazione anche della *lex specialis* del concorso, il bando, ove all'art. 10 è stabilito «1. Le graduatorie finali di merito, per ciascun codice concorso di cui all'art. 1, comma 1, del presente bando saranno validate dalla Commissione RIPAM e trasmesse all'amministrazione interessata. **Le predette graduatorie saranno pubblicate sul Portale «inPA» e/o sul sito <http://riqualificazione.formez.it> e sul sito istituzionale dell'amministrazione interessata.** 2. L'avviso relativo alla avvenuta validazione e alla pubblicazione delle predette graduatorie sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^a Serie speciale «Concorsi ed esami». 3. Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul Portale «inPA» e/o sul sito <http://riqualificazione.formez.it> - Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.».

La previsione del bando, correttamente, non prevede alcuna limitazione di pubblicazione che, invece, le amministrazioni in epigrafe hanno inopinatamente ritenuto di fare.

**

III) VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO – LEX SPECIALIS

ART. 7 DEL BANDO DI CONCORSO

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO

ARTT. 3, 4 E 97 DELLA COSTITUZIONE

La prova orale del concorso in questione risulta essersi svolta in violazione delle previsioni del bando di concorso e dei principi di buon andamento in quanto la commissione ha inteso “verificare” le conoscenze della lingua inglese solo attraverso la somministrazione di un testo in lingua da tradurre in italiano.

L'art. 7 del bando di concorso, diversamente, aveva previsto che «In sede di prova orale si procede altresì all'accertamento: della conoscenza della lingua inglese attraverso una conversazione che accerti il livello di competenze linguistiche di livello almeno A2 del Quadro Comune europeo di riferimento per le lingue;».

Risulta evidente la violazione della norma del bando di concorso atteso che la *lex specialis* della procedura selettiva richiedeva espressamente che in sede di prova orale la competenza linguistica dei candidati venisse accertata attraverso una **conversazione in lingua inglese volta a comprovare una capacità di comprensione ed espressione** di livello almeno A2 del quadro comune europeo.

Essendosi limitata la prova alla mera somministrazione ai candidati di un testo in lingua inglese da tradurre, la commissione ha livellato al ribasso l'accertamento delle competenze.

Ed infatti, una conversazione in lingua inglese richiede competenze di comprensione, di formulazione del pensiero e di espressione verbale. Una traduzione richiede semplicemente capacità di comprensione del testo.

Così operando la commissione di valutazione ha determinato non solo una palese violazione delle previsioni del bando di concorso ma ha anche causato una violazione dei principi di buon andamento dell'Amministrazione giacché non ha verificato il concreto possesso di capacità linguistiche adeguate a garantire l'immissione in servizio di personale in possesso di capacità adeguate e, soprattutto, di soggetti dotati delle migliori competenze.

IV) VIOLAZIONE DI LEGGE

ARTT. 12 E 15 D.P.R. N. 487/1994 – ART. 35 D.LGS. N. 165/2001

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ

ARTT. 3, 4 E 97 DELLA COSTITUZIONE

ECESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA, IRRAGIONEVOLEZZA E CARENZA DI MOTIVAZIONE

La mancata realizzazione di un processo verbale nel corso dell'espletamento della prova orale della ricorrente rappresenta un grave vulnus nella procedura selettiva di cui trattasi.

Secondo quanto stabilito ex art. 15 D.P.R. n. 487/1994 «Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.»

Tale operazione – riferita anche all'esame di ciascun lavoro – risulta centrale nelle procedure di selezione che prevedano l'espletamento di una prova orale, dal momento che stabilisce a carico della commissione esaminatrice il preciso onere di riportare per iscritto non solo l'esatto svolgimento della prova ma anche le modalità e le ragioni del giudizio finale espresso.

Nel caso che ci occupa, la prova orale della dott.ssa Stefania non è stata verbalizzata dalla commissione, neppure dal solo membro in presenza, non assolvendo in tal modo al dovere di rendere noto ed intelligibile il percorso motivazionale seguito dai valutatori nella formulazione del giudizio e del conseguente voto numerico espresso.

Ancora. La commissione non ha messo in atto tutti gli adempimenti necessari a garantire la trasparenza del procedimento concorsuale per come esplicitamente richiesta dall'art. 12 del D.P.R. n. 487/1994 e ribadita dall'art. 35, D.Lgs. n. 165/2001 che tra i principi cardine dei processi di reclutamento indica proprio l'adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire.

Così operando, il mancato processo verbale della prova orale della procedura concorsuale non solo viola le norme di legge citate ma configura anche un vizio di eccesso di potere per illogicità manifesta e per irragionevolezza.

Difatti una prova selettiva orale che non dia conto in modo analitico dei giudizi dei candidati espressi da ciascun membro della commissione o che, ancor peggio, non dia evidenza del percorso motivazionale seguito dai valutatori non consente di ritenere ragionevolmente che all'esito della prova siano stati giudicati positivamente i candidati migliori.

Peraltro, il concreto svolgimento della prova, con uno spezzettamento dell'esame dei singoli candidati – esaminati al mattino sulla competenza specifica di settore e, poi, di nuovo al pomeriggio sulle conoscenze e competenze di lingua e di informatica – determina uno scollamento tra la qualità della prova ed il giudizio espresso dalla commissione solo alla fine della giornata d'esame.

Le modalità prescelte ed adottate dalla commissione non hanno consentito che la verbalizzazione della prova della ricorrente venisse valutata e verbalizzata a distanza di tempo ragionevole rispetto all'esame concreto.

Di talché non può dirsi raggiunta la necessaria garanzia che il punteggio attribuito alla ricorrente sia effettivamente quello corretto e, comunque, la decisione assunta dalla commissione risulta carente sotto il profilo della motivazione.

*

Inoltre, le modalità adottate dalla commissione in sede di prova orale non garantiscono neppure la trasparenza, la par condicio ed il legittimo affidamento dei candidati nella somministrazione dei quesiti.

Ciò in quanto il presidente della commissione non estraeva a sorte i foglietti contenenti le domande ma li sceglieva tra quelli presenti e, poi, non accantonava le domande già formulate di talché le stesse potevano anche essere ripescate più volte.

ISTANZA DI ACCESSO, AI SENSI DELL'ART. 116, COMMA 2, C.P.A.

V) VIOLAZIONE DI LEGGE

ARTT. 22 E SS. LEGGE N. 241/1990

Come premesso in precedenza, le Amministrazioni in epigrafe non hanno consentito alla ricorrente di poter accedere alla documentazione della prova concorsuale.

I documenti correttamente richiesti dalla dott.ssa Stefania rivestono la massima importanza dal momento che alla ricorrente – allo stato attuale – è preclusa non solo la possibilità di difesa ma, più in generale, la conoscenza degli esiti del concorso stesso.

Secondo quanto stabilito dall'art. 22 della legge n. 241/1990, l'accesso agli atti della pubblica amministrazione è sempre permesso qualora il richiedente abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso. Nella specie, non vi è alcun dubbio che la ricorrente abbia un tale interesse ad avere accesso alla documentazione richiesta per verificare modalità e giudizi espressi dalla commissione sulla propria prova orale e sui titoli presentati.

Aggiungasi che secondo il costante orientamento in materia «sussiste il diritto di accedere a tutti gli atti della procedura concorsuale e non vi sono limiti ai documenti ostensibili» (TAR Lazio, Roma, sez. IV, 13 luglio 2022, n. 11050; TAR Roma, Lazio, sez. II, 10 dicembre 2019, n. 14140).

Ciò considerato, le Amministrazioni resistenti avrebbero dovuto consegnare alla dott.ssa Stefania tutta la documentazione richiesta.

In ragione del mancato adempimento in tal senso, la dott.ssa Stefania presenta formale istanza ex art. 116, comma 2 c.p.a. affinché le venga consentito l'integrale accesso alla documentazione richiesta formulando sin d'ora riserva di motivi aggiunti a seguito dell'esame della documentazione oggetto di istanza e qui di seguito nuovamente indicata: - domande di

partecipazione di tutti i candidati ammessi alla prova orale; - tutti i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice (di insediamento, di definizione dei contenuti delle prove, di individuazione dei criteri di valutazione, di valutazione delle prove scritte e di quelle orali e di ogni altro verbale che dovesse essere stato redatto dalla Commissione esaminatrice relativamente alla procedura concorsuale); - prove scritte di tutti i candidati ammessi al sostenimento delle prove orali; processo verbale dello svolgimento delle prove orali; processo verbale di valutazione dei titoli; processo verbale della composizione della graduatoria; elenco integrale dei candidati idonei.

*

Ferma l'istanza formulata ai sensi dell'art. 116, comma 2, cpa si formula istanza affinché l'Ecc.mo TAR voglia disporre a carico delle Amministrazioni in epigrafe ex artt. 64 e 65 cpa l'esibizione dei documenti sopra indicati nonché di tutti quegli ulteriori documenti ritenuti indispensabili o anche solo utili per l'esatta ricostruzione della posizione della ricorrente rispetto alla graduatoria concorsuale.

SULLA NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI

Il mancato assolvimento dell'onere di pubblicazione della graduatoria, comprendente vincitori ed idonei, unitamente alla mancata autorizzazione all'accesso agli atti del concorso non rende la ricorrente in condizione di conoscere i nominativi di tutti i controinteressati al presente giudizio.

La scrivente difesa, ove l'Adito Collegio dovesse ritenere necessario provvedere ad una integrazione del contraddittorio con notifica a tutti i controinteressati chiede di essere autorizzata alla notificazione ai sensi dell'art. 52 c.p.a. e 151 c.p.c.

Ciò anche in considerazione del fatto che il numero dei controinteressati è particolarmente elevato essendo, secondo quanto dichiarato dalle stesse amministrazioni, n. 431 gli idonei presenti in graduatoria e non se ne conoscono i nominativi. Circostanze queste che rendono impossibile procedere alla notifica nei modi ordinari anche in ragione della difficoltà di reperire i recapiti di ciascuno dei potenziali controinteressati.

Inoltre, il ricorso alla notifica per pubblici proclami non garantisce ai controinteressati l'effettiva conoscenza del giudizio introdotto con il presente ricorso e, in ogni caso, detta notifica risulterebbe particolarmente onerosa per la ricorrente.

Si chiede, pertanto, che il Collegio adito, ai sensi dell'art. 52 c.p.a. e dell'art. 151 c.p.c. autorizzi i difensori a procedere alla notificazione del presente ricorso ai controinteressati ricorrendo a modalità diverse da quelle previste dalla legge e, in alternativa alla notifica per pubblici proclami, alla notifica mediante pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Ministero della Cultura e di Formez PA.

In subordine si chiede di essere autorizzati a procedere alla notifica ai controinteressati per pubblici proclami.

Per tutti i motivi sopra esposti

Si chiede che Codesto Ecc.mo Tribunale adito voglia, disattesa ogni contraria deduzione eccezione ed argomentazione:

Nel merito, annullare, per i vizi sopra esposti, i provvedimenti impugnati - nonché tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali - nella parte in cui non hanno incluso la dott.ssa Celeste Stefania nell'elenco dei candidati vincitori o dei candidati idonei, e nella parte in cui sono stati nominati quali membri della commissione di valutazione soggetti privi dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., previa fissazione di apposita Camera di Consiglio, annullare il diniego del Ministero della Cultura, di Formez PA e del Dipartimento della Funzione Pubblica formatosi tacitamente sull'istanza di accesso formulata dalla ricorrente in data 05.06.2024 e tutti gli atti e provvedimenti presupposti, istruttori e consequenziali, ancorché non conosciuti nonché accertare il diritto della ricorrente ad accedere, mediante visione ed estrazione di copia, alla documentazione richiesta con l'istanza del 05.06.2024 con condanna del Ministero della Cultura, di Formez PA e del Dipartimento della Funzione Pubblica all'esibizione ed alla consegna della documentazione richiesta dalla ricorrente.

In subordine, ferma l'istanza di cui all'art. 116, comma 2, cpa si formula istanza affinché l'Ecc.mo TAR voglia disporre a carico delle Amministrazioni in epigrafe ex artt. 64 e 65 cpa l'esibizione dei documenti sopra indicati nonché di tutti quegli ulteriori documenti ritenuti indispensabili o anche solo utili per l'esatta ricostruzione della posizione della ricorrente rispetto alla graduatoria concorsuale.

Con ogni consequenziale pronuncia, anche in ordine alle spese di lite.

Roma, 25 luglio 2024

avv. Anna Buttafoco

avv. Giovanni Fiaccavento

I sottoscritti procuratori dichiarano che la controversia di cui al presente atto è soggetta al pagamento del contributo unificato in misura pari ad € 325,00, vertendo in materia di accesso al pubblico impiego.

avv. Anna Buttafoco

avv. Giovanni Fiaccavento

ISTANZA DI SOSPENSIONE

I sottoscritti procuratori,

premesse che

- i provvedimenti impugnati con il presente atto sono palesemente illegittimi per le motivazioni indicate in ricorso;*
- la mancata presenza della ricorrente nella graduatoria conclusiva del concorso le arreca un danno grave ed irreparabile, in quanto **le preclude ogni possibilità** di coprire il posto da Funzionario Storico dell'Arte messo a concorso;*
- lo scorrimento della graduatoria del concorso è imminente ed a breve verranno immessi in ruolo diverse decine di candidati inseriti in graduatoria in posizione utile (all. **doc. 20**);*
- l'irreparabilità del pregiudizio per la ricorrente discende dalla possibilità che, nelle more del giudizio, il Ministero della Cultura operi lo scorrimento che consenta l'assunzione dei dipendenti collocati utilmente in graduatoria; assunzione a cui anche la ricorrente avrebbe titolo nell'auspicata ipotesi di accoglimento del presente ricorso;*
- viceversa, in caso di mancata sospensione dei provvedimenti impugnati si creerebbe una situazione di fatto incompatibile con la tutela azionata, e tale da comprometterne il risultato.*

L'accoglimento della presente istanza consentirebbe, per un verso, il mantenimento dello status quo rispetto all'ipotesi di scorrimento della graduatoria; e per altro verso, la possibilità per l'Amministrazione di rivalutare la posizione della ricorrente anche nelle more del giudizio, verificando se effettivamente questa (in ipotesi di accoglimento del ricorso) abbia titolo per aspirare ad assunzione.

Si chiede dunque, in via principale, di disporre la sospensione degli effetti della graduatoria sino all'esito del presente giudizio.

In via di estremo subordine, si chiede che si voglia quanto meno disporre la celere fissazione di udienza di merito ai sensi dell'art. 55 comma 10 c.p.a.

In ragione della gravità ed irreparabilità del danno come sopra prospettato e tenuto conto dei tempi di attesa per la decisione nel merito

FANNO ISTANZA

ai sensi dell'art. 55, d.lgs. n. 104/2010, affinché il Tribunale amministrativo adito voglia sospendere il provvedimento indicato in epigrafe, impugnato in parte qua. In subordine si chiede di disporre la celere fissazione di udienza di merito ai sensi dell'art. 55 comma 10 c.p.a. Con ogni conseguenziale provvedimento anche in ordine alle spese di lite.

Roma 25 luglio 2024

avv. Anna Buttafoco

avv. Giovanni Fiaccavento

*

J) il testo integrale dei motivi aggiunti promossi da Celeste Stefania, nel giudizio pendente innanzi al TAR per il Lazio, sede di Roma, sez. Quart Ter, Rg n. 8713/2024 è il seguente:

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – ROMA MOTIVI AGGIUNTI

al ricorso n. rg. 8713/2024 - Sez. Quarta ter

della Sig.ra **Celeste STEFANIA**, (c.f. [REDACTED]), nata il [REDACTED] a [REDACTED] ([REDACTED]) e residente in [REDACTED] ([REDACTED]) alla via [REDACTED], rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Anna Buttafoco (c.f. BTTNNA65T44H501D – avv.buttafoco@legalmail.it – fax 06.86675437) e dall'Avv. Giovanni Fiaccavento (c.f. FCCGNN92P191754Q – giovannifiaccavento@ordineavvocatiroma.org - fax 06.86675437) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma alla Via Cola di Rienzo, 149 ed in indirizzo telematico giovannifiaccavento@ordineavvocatiroma.org in virtù di delega in atti.

contro

COMMISSIONE RIPAM, in persona del legale rappresentante pro tempore;

Nonché

MINISTERO DELLA CULTURA, C.F. 97904380587, in persona del Ministro pro-tempore, con sede in Roma, Via del Collegio Romano, 27 (udcm@pec.cultura.gov.it);

nonché

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, C.F. 80188230587, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Piazza Colonna, 370

usg@mailbox.governo.it)

nonché

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 116 (protocollo_dfp@mailbox.governo.it);

nonché

FORMEZ PA, C.F. 80048080636, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Viale Marx 15, (protocollo@pec.formez.it)

nonché nei confronti dei controinteressati

del sig. **FEDERICO MARIA TRASTULLI APPOLLONI FIGLIOLA**, (CF. [REDACTED]) nato a [REDACTED] il [REDACTED] ed ivi residente alla [REDACTED], della Sig.ra **BIANCAMARIA HERMANIN DE REICHENFELD** (cod. fisc. [REDACTED]), nata a [REDACTED] il [REDACTED] ed ivi residente ([REDACTED]), [REDACTED], scala A, int. 14 della Sig.ra **CATERINA BAY** (cod. fisc. [REDACTED]), nata a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED] e residente in [REDACTED] ([REDACTED]), alla [REDACTED]

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

della graduatoria pubblicata in data 6 agosto 2024 all'esito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dalla Commissione RIPAM per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 518 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'area III, nei ruoli del Ministero della cultura ad eccezione della Provincia di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 8 novembre 2022, **per il profilo di Funzionario Storico dell'Arte (doc. 21)** nella parte in cui non ha incluso la dott.ssa Celeste Stefania nell'elenco dei candidati idonei, nonché di ogni altro atto, anche non conosciuto, presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo dei diritti ed interessi della ricorrente e, in ogni caso, di tutti gli atti e provvedimenti già gravati con il Ricorso principale pendente presso la Sezione Quarta Ter con il n. rg 8713/2024 ed instaurato

PER L'ANNULLAMENTO

della graduatoria pubblicata in data 30 maggio 2024 all'esito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dalla Commissione RIPAM per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 518 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'area III, nei ruoli del Ministero della cultura ad eccezione della Provincia di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 8 novembre 2022, **per il profilo di Funzionario Storico dell'Arte (doc. 01 allegato al ricorso principale)** nella parte in cui non ha incluso la dott.ssa Celeste Stefania nell'elenco dei candidati vincitori o dei candidati idonei, nonché tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi incluso il provvedimento di nomina della commissione esaminatrice per il profilo di Funzionario Storico dell'Arte nella parte in cui sono stati nominati commissari privi dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (all. **doc. 02** allegato al ricorso principale);

E PER L'ANNULLAMENTO AI SENSI DELL'ART. 116, COMMA 2, C.P.A.

- del diniego del Ministero della Cultura, di Formez PA e del Dipartimento della Funzione Pubblica formatosi tacitamente sull'istanza di accesso formulata dalla ricorrente in data 05.06.2024 (all. **doc. 03** allegato al ricorso principale);
- di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, istruttori e consequenziali, ancorché non conosciuti;

nonché per l'ACCERTAMENTO

del diritto della ricorrente ad accedere, mediante visione ed estrazione di copia, alla documentazione richiesta con l'istanza del 05.06.2024

e per la conseguente CONDANNA

del Ministero della Cultura, di Formez PA e del Dipartimento della Funzione Pubblica all'esibizione ed alla consegna della documentazione richiesta dalla odierna ricorrente.

**

Premesso che

1. con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 8 novembre 2022 è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 518 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'area III, nei ruoli del Ministero della cultura ad eccezione della Provincia di Bolzano (all. doc. 04 allegato al ricorso principale);
2. Tra i profili professionali messi a concorso è presente anche quello di Funzionario Storico dell'Arte, codice 05, per nr. 35 posti;
3. La dott.ssa Stefania, in possesso dei requisiti richiesti, ha partecipato al concorso, sostenendo le relative prove.
4. In data 30 maggio 2024 è stata pubblicata la graduatoria conclusiva del concorso oggetto del presente ricorso contenente i soli nominativi dei primi 35 candidati, risultati vincitori della selezione con dichiarazione della presenza di candidati idonei dalla posizione n.36 alla posizione n.467 ma senza alcuna pubblicazione in tal senso, rinviata in occasione di eventuali scorrimenti (all. doc. 01 allegato al ricorso principale).
5. La ricorrente non ha avuto contezza del proprio posizionamento in graduatoria ed ha avanzato ricorso a Codesto Ecc.mo Tribunale con contestuale domanda cautelare, ritualmente notificato ed oggi pendente dinanzi alla Sezione Quarta Ter con il n. rg 8713/2024.
6. Ancor prima della fissazione dell'udienza cautelare, il Ministero della Cultura ha pubblicato un avviso di apertura del portale per la scelta delle sedi di lavoro destinate ai candidati idonei utilmente collocati in graduatoria (**doc. 22**).
7. Unitamente a tale avviso, il Ministero della Cultura – per la prima volta – ha pubblicato la graduatoria finale di merito del concorso in questione, relativo al profilo di Funzionario Storico dell'Arte, con i nominativi dei candidati vincitori (dalla posizione 1 alla 35) e dei candidati idonei (dalla posizione 36 alla 193) (**doc. 21**).
8. La dott.ssa Stefania – non inserita tra gli idonei – con i presenti Motivi Aggiunti impugna anche la suddetta graduatoria in quanto affetta da profili di illegittimità derivata dagli stessi vizi già censurati avverso il provvedimento di esclusione della ricorrente dalla graduatoria dei vincitori, notiziandone i controinteressati, nello specifico i sigg.ri Federico Maria Trastulli Appolloni Figliola, collocatosi al 12° posto in graduatoria, Biancamaria Hermanin De Reichenfeld, collocatasi al 172° posto in graduatoria e Caterina Bay collocatasi al 66° posto in graduatoria (cfr. certificati di residenza **docc. 23, 24, 25**),

*

Tanto premesso, i provvedimenti impugnati sono illegittimi e dovranno essere annullati per i motivi già prospettati nel ricorso principale e che di seguito si trascrivono ad ogni effetto di legge.

MOTIVI DI DIRITTO DEL RICORSO INTRODUTTIVO

VI) VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ

ARTT. 3, 4 E 97 DELLA COSTITUZIONE

ART. 35 D.LGS. N. 165/2001 – ART. 9 D.P.R. N. 487/1994

ECESSO DI POTERE

ECESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA, IRRAGIONEVOLEZZA E SVIAMENTO DELL'INTERESSE PUBBLICO.

Con delibera n. 5/2023 dell'aprile 2023 il Ministero della Cultura ha provveduto a nominare le commissioni esaminatrici per tutti i profili funzionali messi a concorso.

Per il profilo di funzionario storico dell'arte il Ministero ha provveduto a nominare i seguenti componenti:

Presidente: Calosso Luciano

Componenti: Mercurio Francesco e Bianco Alessia

Componente per la valutazione della conoscenza della lingua inglese: Manzo Antonella

Componente per la valutazione della conoscenza della informatica: Cammelli Carlo

Segretario: Barone Lucio

Componente supplente: Soria Giovanni e Lamacchia Donato

Componente supplente per la valutazione della conoscenza della lingua inglese: Ventura Livio

Componente supplente per la valutazione della conoscenza della informatica: Iarlori Francesco

Segretario supplente: Di Rienzo Rosalia.

In seguito, con delibera n. 27/2023 del maggio 2023 la dott.ssa Pasqualina Di Nardo è stata nominata componente per la valutazione della conoscenza della lingua inglese in sostituzione della dott.ssa Manzo Antonella e la dott.ssa Valentina Ciavari è stata nominata componente supplente per la valutazione della conoscenza della lingua inglese, in sostituzione del dott. Livio Ventura.

Ebbene, come rappresentato nelle premesse che precedono, tutti i membri della commissione, seppur in possesso di curricula qualificati non rispondono ai requisiti richiesti a livello normativo, correttamente richiamati dal bando di concorso atteso che **nessuno di loro ha un profilo da storico dell'arte.**

In proposito, l'art. 35, comma 3, lett. e) del d.lgs. n. 165/2001, in ordine alla composizione delle commissioni di valutazione delle procedure concorsuali stabilisce che le stesse sia formate «esclusivamente con **esperti di provata competenza nelle materie di concorso**, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali».

Anche ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 487/1994, regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, viene stabilito che «Le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici sono composte da **tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso**, scelti tra dipendenti di ruolo delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime. Delle predette commissioni possono fare parte come componenti aggiunti anche specialisti in psicologia e risorse umane.».

Come risulta evidente dai curricula e dalle notizie reperite, i membri della commissione esaminatrice, seppur in possesso di rispettosissimi curricula non hanno né è ipotizzabile che possano avere una competenza tecnica specifica nelle materie del concorso relativo alla selezione di funzionari storici dell'arte. Trattasi infatti per lo più di soggetti con formazione in architettura e, comunque, con pratica professionale molto distante sia da quella degli storici dell'arte che da quella dei demotnoantropologi.

In ogni caso, vi è un assoluto squilibrio nella composizione della commissione ove non è presente neppure uno storico dell'arte né un demotnoantropologo. Equilibrata presenza di competenze che, invece, è stata garantita nelle altre commissioni laddove sono stati accorpati archivisti e bibliotecari, archeologo e paleontologo.

La commissione di cui trattasi, peraltro, è stata chiamata ad esaminare candidati di profili non assimilabili per formazione, competenze e professionalità.

E' evidente che la decisione Ministeriale di comporre un'unica commissione di valutazione per il profilo storico dell'arte, per il profilo architetto e per il profilo demotnoantropologo, tragga origine esclusivamente da decisioni di tipo organizzativo che, però, vanno ad frustrare i principi relativi all'accertamento delle competenze dei candidati.

Ed infatti, risulta del tutto in contrasto con le norme di legge già riportate, applicabili al caso che ci occupa, che gli stessi soggetti in possesso – e qui lo si riconosce – di una competenza tecnica specifica nel settore dell'architettura possano essere ritenuti idonei anche a ricoprire il ruolo di esaminatori e valutatori per figure professionali diverse, come quella dello storico dell'arte.

Il comportamento tenuto dall'Amministrazione nella scelta della commissione risulta pertanto essere stato adottato, non solo in aperta violazione delle indicate norme di legge, ma anche dei principi di buon andamento ed imparzialità giacché ha determinato l'affidamento del delicato compito di selezione e valutazione dei migliori candidati all'assunzione nella PA per uno specifico profilo tecnico ad un parterre di soggetti privo della idonea competenza.

Si deve rammentare, infatti, che trattasi di una selezione di profili tecnici ai quali è richiesta non solo una formazione specifica ma anche il possesso di titoli professionalizzanti ulteriori. Titoli che, a maggior ragione, devono essere posseduti dalla commissione di valutazione.

A ciò si aggiunga che la decisione di nominare una commissione non professionalmente in possesso di competenze tecniche specifiche per la selezione di funzionari storici dell'arte rappresenta anche una determinazione illogica, irragionevole e che causa uno sviamento dell'interesse pubblico.

Non può non tenersi conto, infatti, che la mancata diretta e consolidata conoscenza delle materie oggetto del concorso ben può aver causato una impossibilità di differenziazione delle valutazioni dei candidati e, ancor più gravemente, una incapacità di individuazione e selezione dei profili più meritevoli di assunzione.

VII) VIOLAZIONE DI LEGGE

ARTT. 7, COMMA 5 E II, COMMA 5 D.P.R. N. 487/1994

VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO – LEX SPECIALIS

ART. 10

*Ai sensi dell'art. 7, comma 5 del D.P.R. n. 487/1994 «**Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati ai sensi del comma 3, con l'indicazione dei punteggi conseguiti** da ciascun candidato che ne riceve immediata comunicazione con le modalità di cui all'articolo 4, comma 6. **L'elenco viene pubblicato contestualmente sul sito dell'amministrazione** che ha bandito il concorso.».*

*Il successivo art. 11, comma 5 prevede che «**Gli esiti delle prove orali sono pubblicati al termine di ogni sessione giornaliera d'esame.** Successivamente all'espletamento delle prove orali, ove previste, la commissione effettua la valutazione dei titoli che si conclude entro trenta giorni dall'ultima sessione delle prove orali. Nei quindici giorni successivi alla conclusione della valutazione dei titoli, la Commissione elabora la **graduatoria finale del concorso e***

L'amministrazione procedente la pubblica contestualmente, ad ogni effetto legale, nel Portale e nel proprio sito istituzionale».

La mancata pubblicazione della graduatoria completa, inclusi i nominativi dei candidati idonei, determina una evidente violazione di legge.

L'Amministrazione, infatti, non ha reso conoscibile la formulazione completa della graduatoria e, pertanto, ha privato – allo stato – la ricorrente della possibilità di conoscere il proprio posizionamento e le conseguenti possibilità di assunzione.

Con ciò sono state violate le disposizioni innanzi richiamate ed anche tutti i principi generali ex l. n. 241/1990 e d.lgs. n. 165/2001 in ordine agli obblighi di trasparenza e pubblicità, funzionali non solo agli interessi individuali dei candidati ma anche al rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità.

La pubblicazione «**solo in occasione di eventuali scorrimenti**» per come dichiarata dalle amministrazioni risulta all'evidenza non funzionale al buon andamento della PA per non dire, tutto all'opposto, che risulta prestarsi a distorsioni e modifiche della stessa per ragioni ed interessi di natura privata.

Circostanza quest'ultima ulteriormente aggravata dalla mancata concessione dell'accesso agli atti richiesto dalla ricorrente, la quale non solo non ha potuto avere contezza del proprio posizionamento come dovuto in esito al concorso, ma neppure ha potuto averne conoscenza a seguito di formale istanza.

La mancata pubblicazione integrale della graduatoria risulta in aperta violazione anche della lex specialis del concorso, il bando, ove all'art. 10 è stabilito «1. Le graduatorie finali di merito, per ciascun codice concorso di cui all'art. 1, comma 1, del presente bando saranno validate dalla Commissione RIPAM e trasmesse all'amministrazione interessata. **Le predette graduatorie saranno pubblicate sul Portale «inPA» e/o sul sito <http://riqualificazione.formez.it> e sul sito istituzionale dell'amministrazione interessata.** 2. L'avviso relativo alla avvenuta validazione e alla pubblicazione delle predette graduatorie sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 3. Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul Portale «inPA» e/o sul sito <http://riqualificazione.formez.it> - Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.».

La previsione del bando, correttamente, non prevede alcuna limitazione di pubblicazione che, invece, le amministrazioni in epigrafe hanno inopinatamente ritenuto di fare.

**

VIII) VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO – LEX SPECIALIS

ART. 7 DEL BANDO DI CONCORSO

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO

ARTT. 3, 4 E 97 DELLA COSTITUZIONE

La prova orale del concorso in questione risulta essersi svolta in violazione delle previsioni del bando di concorso e dei principi di buon andamento in quanto la commissione ha inteso “verificare” le conoscenze della lingua inglese solo attraverso la somministrazione di un testo in lingua da tradurre in italiano.

L'art. 7 del bando di concorso, diversamente, aveva previsto che «In sede di prova orale si procede altresì all'accertamento: della conoscenza della lingua inglese attraverso una conversazione che accerti il livello di competenze linguistiche di livello almeno A2 del Quadro Comune europeo di riferimento per le lingue;».

*Risulta evidente la violazione della norma del bando di concorso atteso che la lex specialis della procedura selettiva richiedeva espressamente che in sede di prova orale la competenza linguistica dei candidati venisse accertata attraverso una **conversazione in lingua inglese volta a comprovare una capacità di comprensione ed espressione** di livello almeno A2 del quadro comune europeo.*

Essendosi limitata la prova alla mera somministrazione ai candidati di un testo in lingua inglese da tradurre, la commissione ha livellato al ribasso l'accertamento delle competenze.

Ed infatti, una conversazione in lingua inglese richiede competenze di comprensione, di formulazione del pensiero e di espressione verbale. Una traduzione richiede semplicemente capacità di comprensione del testo.

Così operando la commissione di valutazione ha determinato non solo una palese violazione delle previsioni del bando di concorso ma ha anche causato una violazione dei principi di buon andamento dell'Amministrazione giacché non ha verificato il concreto possesso di capacità linguistiche adeguate a garantire l'immissione in servizio di personale in possesso di capacità adeguate e, soprattutto, di soggetti dotati delle migliori competenze.

IX) VIOLAZIONE DI LEGGE

ARTT. 12 E 15 D.P.R. N. 487/1994 – ART. 35 D.LGS. N. 165/2001

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ

ARTT. 3, 4 E 97 DELLA COSTITUZIONE

ECESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA, IRRAGIONEVOLEZZA E CARENZA DI MOTIVAZIONE

La mancata realizzazione di un processo verbale nel corso dell'espletamento della prova orale della ricorrente rappresenta un grave vulnus nella procedura selettiva di cui trattasi.

Secondo quanto stabilito ex art. 15 D.P.R. n. 487/1994 «Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.».

Tale operazione – riferita anche all'esame di ciascun lavoro – risulta centrale nelle procedure di selezione che prevedano l'espletamento di una prova orale, dal momento che stabilisce a carico della commissione esaminatrice il preciso onere di riportare per iscritto non solo l'esatto svolgimento della prova ma anche le modalità e le ragioni del giudizio finale espresso.

Nel caso che ci occupa, la prova orale della dott.ssa Stefania non è stata verbalizzata dalla commissione, neppure dal solo membro in presenza, non assolvendo in tal modo al dovere di rendere noto ed intelleggibile il percorso motivazionale seguito dai valutatori nella formulazione del giudizio e del conseguente voto numerico espresso.

Ancora. La commissione non ha messo in atto tutti gli adempimenti necessari a garantire la trasparenza del procedimento concorsuale per come esplicitamente richiesta dall'art. 12 del D.P.R. n. 487/1994 e ribadita dall'art. 35, D.Lgs. n. 165/2001 che tra i principi cardine dei

processi di reclutamento indica proprio l'adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire.

Così operando, il mancato processo verbale della prova orale della procedura concorsuale non solo viola le norme di legge citate ma configura anche un vizio di eccesso di potere per illogicità manifesta e per irragionevolezza.

Difatti una prova selettiva orale che non dia conto in modo analitico dei giudizi dei candidati espressi da ciascun membro della commissione o che, ancor peggio, non dia evidenza del percorso motivazionale seguito dai valutatori non consente di ritenere ragionevolmente che all'esito della prova siano stati giudicati positivamente i candidati migliori.

Peraltro, il concreto svolgimento della prova, con uno spezzettamento dell'esame dei singoli candidati – esaminati al mattino sulla competenza specifica di settore e, poi, di nuovo al pomeriggio sulle conoscenze e competenze di lingua e di informatica – determina uno scollamento tra la qualità della prova ed il giudizio espresso dalla commissione solo alla fine della giornata d'esame.

Le modalità prescelte ed adottate dalla commissione non hanno consentito che la verbalizzazione della prova della ricorrente venisse valutata e verbalizzata a distanza di tempo ragionevole rispetto all'esame concreto.

Di talché non può dirsi raggiunta la necessaria garanzia che il punteggio attribuito alla ricorrente sia effettivamente quello corretto e, comunque, la decisione assunta dalla commissione risulta carente sotto il profilo della motivazione.

*

Inoltre, le modalità adottate dalla commissione in sede di prova orale non garantiscono neppure la trasparenza, la par condicio ed il legittimo affidamento dei candidati nella somministrazione dei quesiti.

Ciò in quanto il presidente della commissione non estraeva a sorte i foglietti contenenti le domande ma li sceglieva tra quelli presenti e, poi, non accantonava le domande già formulate di talché le stesse potevano anche essere ripescate più volte.

MOTIVI DI DIRITTO DEI MOTIVI AGGIUNTI

La dott.ssa Stefania, che con il ricorso introduttivo del giudizio ha impugnato la graduatoria conclusiva relativa ai soli candidati vincitori, in quanto unica conosciuta e conoscibile e il provvedimento di nomina della commissione esaminatrice, ha l'onere, a seguito della pubblicazione della graduatoria di merito contenente anche i nominativi dei candidati idonei sino alla posizione 193 del concorso cui ha partecipato, di impugnare anche tale provvedimento.

Per tali ragioni con il presente atto la ricorrente impugna la graduatoria finale di merito degli idonei sino al 193° posto resa nota in data 6 agosto 2024 dal Ministero della Cultura mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, avendo interesse a collocarsi utilmente nella menzionata graduatoria ai fini del superamento della procedura concorsuale.

TANTO PREMESSO IN FATTO ED IN DIRITTO

Si chiede che il Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e richiesta, accolga i presenti motivi aggiunti e per l'effetto annulli i provvedimenti impugnati.

Inoltre

premessi che

- i provvedimenti impugnati con il presente atto sono palesemente illegittimi per le motivazioni indicate in ricorso e già nel ricorso originario cui si è fatto rimando espresso;
- la mancata presenza della ricorrente nella graduatoria conclusiva del concorso le arreca un danno grave ed irreparabile, in quanto **le preclude ogni possibilità** di coprire il posto da Funzionario Storico dell'Arte messo a concorso;
- l'immissione in ruolo per scorrimento della graduatoria del concorso è imminente come dichiarato dal ministero nell'avviso del 6 agosto scorso;
- l'irreparabilità del pregiudizio per la ricorrente discende dalla possibilità che, nelle more del giudizio, il Ministero della Cultura operi lo scorrimento che consenta l'assunzione dei dipendenti collocati utilmente in graduatoria; assunzione a cui anche la ricorrente avrebbe titolo nell'auspicata ipotesi di accoglimento del presente ricorso;
- viceversa, in caso di mancata sospensione dei provvedimenti impugnati si creerebbe una situazione di fatto incompatibile con la tutela azionata, e tale da comprometterne il risultato.

L'accoglimento della presente istanza consentirebbe, per un verso, il mantenimento dello status quo rispetto all'ipotesi di scorrimento della graduatoria; e per altro verso, la possibilità per l'Amministrazione di rivalutare la posizione della ricorrente anche nelle more del giudizio, verificando se effettivamente questa (in ipotesi di accoglimento del ricorso) abbia titolo per aspirare ad assunzione.

Si chiede dunque, in via principale, di disporre la sospensione degli effetti della graduatoria sino all'esito del presente giudizio.

In via di estremo subordine, si chiede che si voglia quanto meno disporre la celere fissazione di udienza di merito ai sensi dell'art. 55 comma 10 c.p.a.

Si chiede

IN VIA CAUTELARE

ai sensi dell'art. 55, d.lgs. n. 104/2010, di sospendere il provvedimento indicato in epigrafe, impugnato in parte qua; in subordine si chiede di disporre la celere fissazione di udienza di merito ai sensi dell'art. 55 comma 10 c.p.a.

Con ogni conseguenziale provvedimento anche in ordine alle spese di lite.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA EX ART. 52 C.P.A.

La scrivente difesa, ove l'Adito Collegio dovesse ritenere necessario provvedere ad una integrazione del contraddittorio con notifica a tutti i controinteressati chiede di essere autorizzata alla notificazione ai sensi dell'art. 52 c.p.a. e 151 c.p.c.

Ciò anche in considerazione del fatto che il numero dei controinteressati è particolarmente elevato. Circostanza questa che rende impossibile procedere alla notifica nei modi ordinari anche in ragione della difficoltà di reperire i recapiti di ciascuno dei potenziali controinteressati.

Inoltre, il ricorso alla notifica per pubblici proclami non garantisce ai controinteressati l'effettiva conoscenza del giudizio introdotto con il presente ricorso e, in ogni caso, detta notifica risulterebbe particolarmente onerosa per la ricorrente.

Si chiede, pertanto, che il Collegio adito, ai sensi dell'art. 52 c.p.a. e dell'art. 151 c.p.c. autorizzi i difensori a procedere alla notificazione del presente ricorso ai controinteressati ricorrendo a modalità diverse da quelle previste dalla legge e, in alternativa alla notifica per pubblici proclami, alla notifica mediante pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Ministero della Cultura e di Formez PA.

In subordine si chiede di essere autorizzati a procedere alla notifica ai controinteressati per pubblici proclami.

P.Q.M.

Si chiede che codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale voglia preliminarmente autorizzare la notifica ex art 52 c.p.a. mediante pubblicazione del presente ricorso per motivi aggiunti sul sito istituzionale del Ministero della Cultura e di Formez PA o, in subordine, per pubblici proclami, ed accogliere il ricorso e i presenti motivi aggiunti, in quanto fondati in fatto e in diritto, e per l'effetto annullare i provvedimenti impugnati previa loro sospensione.

Si producono, salvo altri, i documenti indicati in narrativa come da separato indice, con numerazione progressiva rispetto a quel del ricorso originario.

Con vittoria di spese del giudizio oltre che del rimborso del contributo unificato.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni in materia di giustizia sul contributo unificato si dichiara che il presente ricorso ha ad oggetto una questione attinente al pubblico impiego e che per lo stesso è previsto un contributo unificato pari a €325,00.

Roma 5 settembre 2024

avv. Anna Buttafoco

avv. Giovanni Fiaccavento

**

K) al presente atto di avviso si allegano:

- i. Ricorso introduttivo Celeste Stefania, Tar Lazio (Roma) RG. n. 8713/2024;
- ii. Motivi Aggiunti Celeste Stefania al ricorso Tar Lazio (Roma) RG. n. 8713/2024;
- iii. Decreto n. 1223/2025 del 4.3.2025, Tar Lazio (Roma), sez. IV[^] Ter.

*

Si chiede, infine, di rilasciare alla parte ricorrente un attestato, da inviare - ai fini di un tempestivo deposito, entro 10 giorni da tale avviso, all'indirizzo pec giovannifiaccavento@ordineavvocatiroma.org nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito istituzionale del presente avviso, del ricorso, dei motivi aggiunti, del decreto che ha disposto l'integrazione del contraddittorio.

Roma, 17.3.2025

Avv. Giovanni Fiaccavento

Avv. Anna Buttafoco